

PROVINCIA DI PAVIA

A.T.C. PV 3

**Via Fratelli Cervi, 2
27011 Belgioioso (PV)**

(art 30, comma 15 L.R. 26/93 e succ. modifiche)

Approvati con d.g.r. n. VII/13854 del 29.7.2003

CAPO I

NORME GENERALI

Art 1. Natura giuridica e sede

1. L'ambito territoriale di caccia, denominato "Pavese 3", è individuato dal piano faunistico-venatorio provinciale ai sensi della L.R. 16 agosto 1993 n. 26 e successive modifiche ed è istituito dalla provincia sulla porzione di territorio assegnata per l'attuazione della Caccia programmata secondo gli scopi previsti in particolare dal presente statuto.
2. La superficie e il perimetro sono indicati nella delibera provinciale di istituzione.
3. Nei successivi articoli, per brevità, gli ambiti territoriali di caccia sono denominati A.T.C. .
4. L'A.T.C. è una struttura associativa senza fini di lucro, che persegue scopi di tutela e gestione del territorio e della fauna selvatica
5. Il presente A.T.C. ha sede in Belgioioso (PV) in Via Fratelli Cervi N. 2.

Art. 2 Funzioni e compiti

1. Ai fini di una corretta gestione del territorio e della fauna selvatica, della tutela delle produzioni agricole, della valorizzazione e ricomposizione di habitat idonei al mantenimento e all'incremento delle popolazioni della fauna selvatica all'interno del territorio di propria competenza, così come individuato dai propri piani poliennali e dal piano faunistico-venatorio della provincia, l' A.T.C. esplica le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dalla legislazione vigente, nonché quelle attività che si rendano comunque necessarie al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

CAPO II

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3 Organi sociali

I. Sono organi dell'A.T.C.:

- il presidente;
- il comitato di gestione;
- l'assemblea dei cacciatori iscritti;
- il revisore dei conti.

Art. 4. Funzioni e compiti del presidente

1. Il presidente dell'A.T.C., è eletto, con voto segreto, dal comitato di gestione fra i suoi componenti, ai sensi dell'art. 30, comma 6 della L.R.26/93 e succ. mod. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procede alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nella votazione di ballottaggio risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'A.T.C., e svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede l'assemblea dei cacciatori iscritti ed il comitato di gestione, stabilendone l'ordine del giorno;
- b) sovrintende ai compiti amministrativi e assicura l'osservanza delle norme di legge dello statuto e dei regolamenti e l'esecuzione delle decisioni degli organi sociali;
- e) sovrintende al personale ed ai collaboratori;
- d) firma gli atti e la corrispondenza;
- e) nomina il vice-presidente, scegliendolo fra i membri del comitato di gestione, e può deliberare, in caso di necessità ed urgenza tali da non consentire la convocazione del comitato di gestione, sulle materie di competenza del comitato stesso. Tali deliberazioni devono essere comunicate al comitato di gestione nella sua prima successiva adunanza per la ratifica;
- f) può delegare a membri del comitato di gestione funzioni di propria competenza;
- g) può proporre al presidente della **regione** la sostituzione di uno o più membri del comitato di gestione per accertate e ripetute inadempienze o assenze non motivate.

La sostituzione avverrà così come previsto dal successivo art. 14.

Art. 5. Organi sostitutivi del presidente

1. In caso di assenza o di impedimento, ed in ogni caso nell'ipotesi di necessità ed urgenza, il presidente è sostituito, nelle sue funzioni, dal vice-presidente.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del presidente, il vice-presidente o, in sua assenza o impedimento, il membro più anziano di età del comitato di gestione, deve riunire, entro dieci giorni, il comitato stesso, per provvedere alla nomina del sostituto. Nel frattempo, e fino a nuova elezione, il vice-presidente o, in sua assenza, il membro più anziano del comitato, svolge le funzioni del presidente con i soli poteri di ordinaria amministrazione, mentre la straordinaria amministrazione è provvisoriamente di competenza del comitato di gestione.

Art. 6. Comitato di gestione e suoi compiti

1. Il comitato di gestione è nominato con provvedimento del presidente della giunta **regionale** ed ha la composizione di cui all'art. 30 della L.R.26/93 e successive modifiche.
2. Le riunioni del comitato di gestione, che prende le sue decisioni mediante deliberazioni, sono valide ove vi prendano parte almeno la metà più uno dei componenti; le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Il comitato di gestione viene convocato dal presidente ordinariamente non meno di quattro volte all'anno e quando ne sia fatta richiesta scritta al presidente, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei membri o su richiesta del revisore dei conti.
4. La convocazione del comitato di gestione avviene in forma scritta mediante **email** e portata a conoscenza con preavviso di almeno otto giorni, oppure, in via d'urgenza, tramite **messaggio telefonico** effettuato due giorni prima della convocazione stessa.
5. Il comitato nomina un segretario al quale spetta il compito di redigere i verbali delle riunioni e di curare il registro dei verbali delle adunanze del comitato, nonché ogni altro compito indicato dal comitato stesso.
6. Copia delle delibere adottate dal comitato, relative all'approvazione dei bilanci, dei piani poliennali e dei piani di immissione e prelievo, deve essere trasmessa per competenza alla **Ufficio Tecnico Regionale sede di Pavia**, entro e non oltre 30 giorni dalla loro approvazione e consegnato ai Soci a loro richiesta scritta. **Copia di verbali, delibere, determine del C.d.G, deliberati potrà essere richiesto in qualsiasi momento dall'Ufficio territoriale Regionale sede di Pavia e dai soci.**
7. Il comitato di gestione svolge i compiti ad esso attribuiti dalla L.R.26/93.
8. Spetta al comitato di gestione:
 - a) eleggere, tra i suoi componenti, il presidente dell'A.T.C., secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1 del presente statuto;
 - b) proporre all'assemblea dei cacciatori iscritti l'approvazione dello statuto e sue eventuali modificazioni;
 - c) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo entro il 31 marzo di ogni anno(salvo diverse disposizioni regionali), da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - d) ricevere le domande di ammissione e rinnovo, registrarle in ordine cronologico, procedere all'esame dei requisiti richiesti e decidere in merito alle ammissioni, tenuto conto delle disposizioni legislative;
 - e) fissare la quota annua di ammissione nei termini e secondo le procedure di legge;
 - f) fissare il compenso dei revisori dei conti;
 - g) provvedere, anche tramite apposite coperture assicurative e, comunque, con le modalità previste dalla normativa vigente, all'indennizzo dei danni provocati dalla selvaggina alle coltivazioni agricole nei territori interessati;
 - h) fissare la misura degli incentivi da erogare annualmente agli agricoltori/conduttori dei terreni che si impegnino al ripristino degli ambienti ed alla salvaguardia della selvaggina;
 - i) approvare le eventuali convenzioni con l'amministrazione pubblica in merito alla gestione di particolari territori o istituti;
 - j) deliberare sugli orientamenti programmatici delle attività, in base alle previsioni dell'art.31 della L.R. 26/93 e successive modifiche, avvalendosi anche della collaborazione di tecnici faunistici;
 - k) individuare modalità adeguate alla conservazione e al razionale utilizzo della fauna selvatica vocazionale al territorio e predisporre i piani annuali di protezione e di prelievo adeguandoli agli eventuali progetti di miglioramento ambientale deliberati dalle province all'interno del territorio interessato;

- l) proporre **all'Ufficio Tecnico Regionale sede di Pavia**, per l'approvazione, i piani di prelievo annuali, predisposti previi censimenti della fauna stanziale, fermo restando il rispetto dei contenuti previsti nel calendario venatorio regionale;
- m) compilare la relazione illustrativa dell'attività annuale da trasmettere, assieme al bilancio finanziario consuntivo, entro il 15 maggio di ogni anno **all'Ufficio Tecnico Regionale sede di Pavia**;
- n) mettere in atto le iniziative ritenute necessarie, al fine di promuovere iniziative culturali venatorie sul territorio di competenza;
- o) provvedere all'acquisto o all'alienazione dei beni strumentali ed all'acquisto della selvaggina ;
- p) designare un proprio rappresentante nella consulta faunistica venatoria **regionale**;
- q) svolgere gli altri compiti e tutte le operazioni che si rendessero necessarie per la gestione dell'A.T.C.

Art. 7 Assemblea dei cacciatori iscritti

1. L'assemblea è composta da tutti i soci ammessi all'esercizio venatorio all'interno dell'A.T.C. in regola con il pagamento delle quote associative, che possono organizzarsi anche nei modi previsti dal successivo art. 8, comma 8.
2. Unicamente ai fini dell'esercizio di diritto di voto nell'assemblea di cui al successivo art. 8, al momento dell'iscrizione i cacciatori non residenti in alcun comune dell'A.T.C. possono optare per la domiciliazione in un comune sito nell'A.T.C. stesso.
3. Nel caso in cui l'assemblea non approvi il bilancio consuntivo e/o qualora il presidente della **Regione** accerti la sussistenza di gravi o ripetute irregolarità, lo stesso scioglie il comitato di gestione.

Art. 8 Convocazione dell'assemblea dei cacciatori iscritti

1. L'assemblea dei cacciatori iscritti viene convocata e presieduta dal presidente per deliberarne secondo quanto previsto dal presente statuto.
2. L'assemblea deve essere altresì convocata dal presidente qualora ne sia fatta richiesta da parte di almeno un quinto dei suoi componenti, con comunicazione, spedita al comitato di gestione ed al revisore dei conti mediante lettera raccomandata, indicante gli argomenti da trattare, ovvero su richiesta del revisore dei conti.
3. Trascorsi inutilmente venti giorni dalla richiesta di cui al comma 2 senza, che il presidente abbia provveduto ad attivarsi in tal senso, la convocazione è fatta d'ufficio nei successivi dieci giorni dal revisore dei conti.
4. La convocazione è resa nota almeno 20 giorni prima con l'indicazione della sede, del giorno e ora, nonché dell'ordine del giorno, ai soci con appositi manifesti murali da affiggere all'Albo Pretorio dei comuni ricompresi nell'A.T.C., nonché agli Albi Pretori delle Province nelle quali risiedano cacciatori soci iscritti all'A.T.C. stesso -Avviso scritto deve essere inviato ai componenti di diritto al comitato di gestione e al revisore dei conti.
5. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta, firmata ed accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità del delegante. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe e neppure è consentito che un socio possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio. Ogni socio non può rappresentare più di 2 iscritti.
6. Le adunanze dell'assemblea sono valide in prima convocazione quando vi sia la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, oltre al presidente o a chi ne fa le veci; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti. Dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.

Art. 9 Compiti dell'assemblea dei cacciatori iscritti

1. Spetta all'assemblea dei cacciatori iscritti:

- approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 aprile;
- pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal comitato di gestione;
- avanzare proposte ed iniziative al comitato di gestione sulle quali il comitato deve esprimersi con atto deliberativo, nel rispetto delle proprie competenze

Art. 10 Il revisore dei conti

1. Vista la LR n. 25 del 04 dicembre 2009 e vista l'articolo 30 della LR n. 26 del 16 agosto 1993 e successive modifiche, il revisore dei conti viene nominato dal Consiglio Regionale della Regione Lombardia a maggioranza semplice e scelto in seguito a comunicato pubblicato sul BURL .

2. Il revisore dei conti rimane in carica per lo stesso periodo previsto per il comitato di gestione e, comunque, fino alla nomina del successivo comitato.

Art. 11 Compiti del revisore dei conti

1. Il revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'A.T.C., agendo a tal fine sulla scorta delle norme previste dal codice civile in materia societaria.

2. Il revisore attesta la corrispondenza dei bilanci e del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione tecnico-finanziaria che accompagna il bilancio consuntivo ed il rendiconto tecnico-finanziario predisposto dal comitato di gestione.

3. Lo stesso revisore redige apposita relazione che accompagna il bilancio preventivo predisposto dal comitato di gestione.

4. Il presidente convoca il revisore dei conti almeno ogni quadrimestre. In tali occasioni deve essere accertata la corrispondenza di cassa.

5. Il revisore ha, in ogni momento, libero accesso a tutti gli atti e documenti dell'A.T.C. per il riscontro dell'osservanza delle norme di legge, nonché per la verifica del rispetto delle regole di buona e corretta amministrazione.

6. Ogni decisione del revisore dei conti viene redatta in apposito verbale sottoscritto che deve essere trascritto su apposito libro.

7. Su richiesta del presidente del comitato di gestione, comunicata con almeno otto giorni di preavviso, il revisore dei conti è tenuto, salvo motivata giustificazione, ad assistere alle sedute del comitato di gestione e dell'assemblea ed ad esprimere il suo parere sugli aspetti economico-finanziari delle questioni trattate. In caso di impossibilità a partecipare alle suddette sedute, sono ammessi anche preventivi pareri per iscritto.

8. Qualora il revisore riscontri gravi irregolarità nella gestione svolta dal comitato di gestione o dal presidente, o qualora le deliberazioni del comitato stesso siano in contrasto con i criteri di economicità e di buona e corretta amministrazione, esso deve senza indugio diffidare, per iscritto, il presidente del comitato di gestione a regolarizzare quanto riscontrato entro 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il revisore informa il presidente della **Regione** per gli atti conseguenti.

10. Gli onorari spettanti al revisore sono deliberati dal comitato di gestione ai sensi dell'art. 6, comma 8, lettera f) del presente statuto, contestualmente alla nomina, sulla base della tariffa in vigore in relazione alle rispettive categorie.

Art. 12 Commissioni territoriali operative

1. Il comitato di gestione può istituire commissioni territoriali operative, determinandone la composizione ed i compiti.
2. Le commissioni sono presiedute da un componente del comitato di gestione.
3. Le commissioni operano ricercando ed utilizzando preferibilmente il volontariato.

CAPO III NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 13 Elezione e durata delle cariche dei membri del comitato di gestione

1. La durata in carica del comitato di gestione corrisponde a quella effettiva del consiglio **regionale**.
 2. La durata in carica dei membri di nomina amministrativa corrisponde a quella effettiva degli organi che li hanno nominati.
 3. Per tutti i membri designati è ammessa la revoca da parte degli organi designanti. La sostituzione previa revoca deve essere comunque adeguatamente motivata.
 4. I membri sono tutti rinominabili indipendentemente dalla durata del mandato e mantengono i loro poteri fino alla nomina di nuovi membri.
- 5. Non sono nominabili e comunque decadono da ogni carica ricoperta :**
- i cacciatori associati non in regola con il pagamento delle quote e che non regolarizzano la loro, entro giorni quindici dalla loro messa in mora
 - coloro che, comunque, perdano la qualità di soci per dimissioni, espulsione od altra causa;
 - coloro che vengano sospesi dall'organo associativo;
 - coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per il periodo corrispondente all'interdizione;
 - coloro che abbiano rapporti di lavoro con l'Amministrazione **Regionale** aventi d'oggetto attività faunistica;
 - coloro che svolgano attività di vigilanza venatoria a livello provinciale;
 - coloro che, nominati in rappresentanza di Associazioni Agricole non siano titolari ovvero coadiuvanti dell'Azienda Agricola stessa;
 - coloro che abbiano in corso contenziosi civili, penali o amministrativi con l'Amministrazione **Regionale** ovvero con l'A.T.C.;
 - coloro che siano titolari di concessione di Azienda Faunistica Venatoria, di azienda Agro Turistica Venatoria o di Zone C permanenti, loro parenti ed affini fino al quarto grado;
 - il presidente, qualora commissariato per inadempienze di cui all'art 30 della L.R.26/93 e succ. mod.
6. La decadenza dagli incarichi deve essere deliberata dal comitato di gestione e **diviene immediatamente esecutiva**. Dell'avvenuta decadenza deve essere data comunicazione senza indugio alla **Ufficio Tecnico Regionale sede di Pavia** ai fini dell'adozione degli atti di competenza.

Art. 14 Cessazione e vacanza delle cariche

1. Qualora, per qualsiasi motivo, uno dei membri del comitato di gestione cessi dalla carica, il comitato stesso comunica alla **Ufficio Tecnico Regionale sede di Pavia** la necessità di provvedere alla nomina del sostituto.
2. Qualora il numero dei membri del comitato di gestione risulti ridotto a meno della metà, tale organo decade in toto.
3. I componenti dei comitati di gestione che, immotivatamente, non partecipino ai lavori per tre riunioni consecutive dei comitati stessi, decadono dalla carica.

Art. 15 Votazioni dell'assemblea

1. Le votazioni dell'assemblea sono, di regola, palesi. Salva diversa disposizione, esse avvengono a scrutinio segreto qualora almeno un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei votanti, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto.
3. In caso di parità di voti la votazione deve essere ripetuta. Nelle votazioni palesi, qualora permanga la parità prevale la proposta votata dal presidente o da chi ne fa le veci.
4. Sono nulle le votazioni in cui il numero degli astenuti sia superiore al numero dei voti validi espressi. In questo caso può essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti.

CAPO IV NORME AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Art. 16 Esercizio finanziario e bilancio di previsione

L'esercizio finanziario va dal 1 Febbraio al 31 Gennaio.

1. Il bilancio di previsione è predisposto dal comitato di gestione entro il 31 marzo. E' accompagnato da una relazione illustrativa ed è approvato dall'assemblea entro il 30 aprile (**salvo diverse disposizioni regionali**). E' formato in termini di competenza di cassa.

2. Il bilancio viene depositato a disposizione dei soci iscritti una settimana prima della data dell'Assemblea.

3. Il bilancio di previsione consta di :

- uno stato di previsione delle entrate;
- uno stato di previsione delle spese;
- un quadro generale riassuntivo.

5. Nel bilancio di previsione il totale delle spese non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione.

Art. 17 Conto consuntivo

1. I risultati ottenuti alla fine della gestione di un esercizio finanziario formano il conto consuntivo o rendiconto annuale.

2 Il conto consuntivo o rendiconto annuale è presentato dal comitato di gestione all'assemblea, per la sua approvazione, nell'esercizio successivo a quello cui si riferisce, ed in coincidenza con la presentazione del bilancio di previsione.

3. Il conto consuntivo o rendiconto annuale è composto dalla situazione economica; amministrativa e del conto generale del patrimonio.

La situazione economico-amministrativa pone in evidenza:

- I conti di cassa all'inizio dell'esercizio, gli introiti ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;

- L'eventuale avanzo di amministrazione;

- L'eventuale conto economico fiscale, qualora l'amministrazione ponga in essere una gestione commerciale.

Il conto generale del patrimonio in termini di valori aggiornati alla data della chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce, deve contenere:

- Le attività e le passività finanziarie;

- I beni mobili ed immobili;

- Ogni altra attività e passività nonché le poste di rettifica.

4. Il bilancio consuntivo comprende i risultati della gestione del bilancio per le entrate e le uscite.

5. Il bilancio consuntivo non deve chiudere in disavanzo. Qualora si riscontrasse tale eventualità, a causa di rimborso danni o spese impreviste intervenute nell'esercizio, il bilancio preventivo del successivo esercizio deve prevedere l'integrale copertura

6. Qualora, invece, il bilancio consuntivo presentasse per due esercizi consecutivi un avanzo crescente, il comitato di gestione deve darne motivazione in sede di approvazione. Se l'avanzo non è determinato dall'esigenza di accantonare fondi per la copertura di spese straordinarie o per investimenti futuri, su proposta del collegio dei revisori dei conti, il comitato di gestione procede alla riduzione delle quote associative.

Art. 18 Dotazione finanziaria

1. Il fondo di dotazione finanziaria A.T.C. è composto da:

- a) Quote versate dai cacciatori iscritti;

- b) Finanziamenti erogati dalla **Regione**;

- e) Contributi di terzi a fondo perduto e donazioni;

Art. 19 Opere e forniture

1. Il comitato di gestione, nell'ambito delle proprie funzioni, può ordinare lavori o forniture nei limiti prefissati nel bilancio preventivo e, comunque, di importo complessivo mai superiore alle disponibilità economiche accertate di cassa

2 La delibera di spesa autorizza il presidente a provvedere all'assunzione dell'impegno, mediante il quale sorge l'obbligazione nei confronti del contraente scelto, secondo quanto disposto dal presente statuto.

3. L'assemblea annualmente, fissa un importo massimo di spesa chiamato "Fondo economale", entro il quale il presidente del comitato di gestione può disporre per le piccole spese di ordinaria gestione.

Art. 20 Emolumenti degli organi degli A.T.C.

1. Il comitato di gestione è tenuto a deliberare emolumenti ai membri del comitato stesso nella forma di rimborsi per spese di viaggio - nel rispetto delle tabelle A.C.I. - per spostamenti superiori ai 15 chilometri
2. Le riunioni del comitato non possono tenersi, anche se in seduta straordinaria, a distanza temporale inferiore alle ventiquattro ore rispetto alla riunione precedente.
3. Gli emolumenti dei revisori dei conti sono definiti secondo i minimi tabellari professionali.
4. Le delibere che definiscono gli emolumenti del revisore dei conti vengono inviate, per l'approvazione, **all'Ufficio Tecnico Regionale sede di Pavia**, che delibera, in merito, entro trenta giorni dal ricevimento. In caso di mancato rispetto di tale termine detti atti si intendono come approvati.
5. Nel caso **l'Ufficio Regionale** non approvi tali delibere, deve darne tempestiva comunicazione, corredata da opportuna motivazione, al comitato di gestione, il quale, riesaminato il proprio atto secondo le osservazioni pervenute, ridelibera in via definitiva.
6. Il lavoro prestato dai soci iscritti in favore dell'A.T.C. e da questo autorizzati possono essere indennizzati anche mediante riduzione della quota associativa annuale.

Art. 21 Disposizioni varie

- I. Salvi gli obblighi previsti dalla normativa ordinaria, l'A.T.C. deve dotarsi dei seguenti registri o libri sociali:
 - a) libro protocollo;
 - b) libro giornale;
 - c) libro dei verbali delle riunioni del comitato di gestione;
 - d) libro dei verbali delle riunioni dell'assemblea;
 - e) libro dei verbali dei revisori dei conti;
 - f) libro dei soci.
3. Detti libri vanno tenuti a cura del comitato di gestione, ad esclusione di quello di cui alla lettera e), di competenza dei revisori.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Disposizioni finali

1. In caso di scioglimento dell'A.T.C., tutto il patrimonio sociale che eventualmente rimanesse dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentito **l'Ufficio Tecnico Regionale sede di Pavia**.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia e, ove applicabili, le disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del Codice Civile.
3. Il presente Statuto viene adottato dall'organo di gestione dell'A.T.C., e sottoposto alla prima assemblea per l'approvazione.

ART. 12 - DISPOSITIONS

1. Il presente articolo ha lo scopo di disciplinare l'attività di disposizione dei beni della società, in modo da garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni.

2. Le disposizioni dei beni della società sono ammesse solo in caso di necessità, e devono essere autorizzate dalla assemblea straordinaria dei soci, convocata a tal fine.

3. L'assemblea straordinaria deve deliberare sulla proposta di disposizione dei beni della società, approvando la destinazione e l'uso dei beni stessi.

4. La disposizione dei beni della società deve essere effettuata in conformità con le disposizioni della legge e del presente statuto.

5. La disposizione dei beni della società deve essere effettuata in modo da garantire la continuità e la sopravvivenza della società.

6. La disposizione dei beni della società deve essere effettuata in modo da garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni.

7. La disposizione dei beni della società deve essere effettuata in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei beni stessi.

8. La disposizione dei beni della società deve essere effettuata in modo da garantire la riservatezza e la segretezza delle operazioni.

9. La disposizione dei beni della società deve essere effettuata in modo da garantire la conformità con le disposizioni della legge e del presente statuto.

10. La disposizione dei beni della società deve essere effettuata in modo da garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni.

ART. 13 - DISPOSIZIONI

1. Il presente articolo ha lo scopo di disciplinare l'attività di disposizione dei beni della società, in modo da garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni.

2. Le disposizioni dei beni della società sono ammesse solo in caso di necessità, e devono essere autorizzate dalla assemblea straordinaria dei soci, convocata a tal fine.

3. L'assemblea straordinaria deve deliberare sulla proposta di disposizione dei beni della società, approvando la destinazione e l'uso dei beni stessi.

4. La disposizione dei beni della società deve essere effettuata in conformità con le disposizioni della legge e del presente statuto.

5. La disposizione dei beni della società deve essere effettuata in modo da garantire la continuità e la sopravvivenza della società.

6. La disposizione dei beni della società deve essere effettuata in modo da garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni.

7. La disposizione dei beni della società deve essere effettuata in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei beni stessi.

8. La disposizione dei beni della società deve essere effettuata in modo da garantire la riservatezza e la segretezza delle operazioni.

9. La disposizione dei beni della società deve essere effettuata in modo da garantire la conformità con le disposizioni della legge e del presente statuto.

10. La disposizione dei beni della società deve essere effettuata in modo da garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni.

ART. 14 - DISPOSIZIONI

ART. 14

ART. 15 - DISPOSIZIONI

1. Il presente articolo ha lo scopo di disciplinare l'attività di disposizione dei beni della società, in modo da garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni.

2. Le disposizioni dei beni della società sono ammesse solo in caso di necessità, e devono essere autorizzate dalla assemblea straordinaria dei soci, convocata a tal fine.

3. L'assemblea straordinaria deve deliberare sulla proposta di disposizione dei beni della società, approvando la destinazione e l'uso dei beni stessi.

4. La disposizione dei beni della società deve essere effettuata in conformità con le disposizioni della legge e del presente statuto.

5. La disposizione dei beni della società deve essere effettuata in modo da garantire la continuità e la sopravvivenza della società.

6. La disposizione dei beni della società deve essere effettuata in modo da garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni.

7. La disposizione dei beni della società deve essere effettuata in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei beni stessi.

8. La disposizione dei beni della società deve essere effettuata in modo da garantire la riservatezza e la segretezza delle operazioni.

9. La disposizione dei beni della società deve essere effettuata in modo da garantire la conformità con le disposizioni della legge e del presente statuto.

10. La disposizione dei beni della società deve essere effettuata in modo da garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni.